

# Assegno di maternità

## INFORMAZIONI

L'**assegno di maternità di base**, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51.

L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.

L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. L'Istituto pubblica ogni anno l'importo nella circolare sui salari medi convenzionali. Per l'anno 2021 l'importo della prestazione (in misura piena) è pari a 348,12 euro mensili.

## A CHI SI RIVOLGE

Per poter accedere alla prestazione sociale occorre avere i seguenti requisiti:

- essere donne disoccupate e casalinghe che non lavorano o che non possono far valere almeno 3 mesi di contributi negli ultimi 18 mesi (in caso contrario si può accedere ai cosiddetti "assegni di maternità dello Stato", per cui vedasi il sito [www.inps.it](http://www.inps.it));
- aver partorito, adottato o ricevuto in affidamento preadottivo un bambino;
- essere cittadine italiane residenti nel Comune, comunitarie o extracomunitarie in possesso del richiesto titolo di soggiorno al momento della presentazione della domanda o comunque entro 6 mesi dalla data del parto, o essere in possesso dello Status di Rifugiato politico;
- avere un I.S.E.E. non superiore a 17.416,66 euro (nucleo di tre componenti, per l'anno 2021) e non ricevere altre prestazioni previdenziali o altro assegno maternità INPS.

## DOCUMENTI NECESSARI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La domanda va presentata presso l'ufficio Servizi Sociali, sito in via Principale il Comune, durante gli orari previa app.to. oppure inserire altre modalità di consegna al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.

Portare con sé certificazione I.S.E.E. in corso di validità ed eventuali coordinate di conto corrente per l'accredito del contributo.

## COSTO PER IL CITTADINO

Il Servizio è gratuito